

**Avv. Giuseppe Sartorio**  
**Avv. Antonio Lamarte**

**Napoli**, Via dei Mille n.16 - **Roma**, Via della Giuliana n.80

Tel. 081.400.400 - 081.405.412 fax

[giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it) -

[antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it)

## **ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

### **PER IL LAZIO - ROMA**

#### **RICORSO**

PER la **PERYPEZYE URBANE E.t.s.**, con sede in Milano via Moretto da Brescia 27, (P.IVA 05669530965 C.f. 97418810152), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Giovanni Sabelli Fioretti (C.F. SBLGNN76R16F205W), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Sartorio (CF SRTGPP61S08F839G; pec [giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it)) e dall'avv. Antonio Lamarte (CF LMRNTN61S09G942T; pec [antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it)), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dello studio Sartorio all'indirizzo PEC [giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it), nonché presso il suo studio in Napoli, alla Via della Giuliana n.80.

#### **C O N T R O**

- il **Ministero della Cultura** (CF 97904380587), in persona del Ministro p.t., elett.te dom.to presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.11 (PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it));

*Amministrazione resistente*

#### **E NEI CONFRONTI**

- di **“Roma City Ballet Company società consortile a r.l.”**  
(CF 01846550638) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con  
sede in Roma, Via Taro n.25, 00199, Roma, e PEC:  
romacityballet@pec.it

**nonché, ove mai occorresse**

dell'**Associazione Culturale C&C**, in persona del legale  
rapp.te p.t., con sede in Via Poggio 1, 40064 Ozzano nell'Emilia (BO)  
(C.f. 98179600170 p. Iva 03731600981) e PEC ceccompany@pec.net

dell'**Associazione Culturale Twain**, in persona del legale  
rapp.te p.t., con sede in Via Damaso Cerquetti, 8 – 00152 Roma, C.f.  
01613840568) e PEC cietwain@pec.it

*controinteressate*

#### **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE**

**1)** del Decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 413 del 23  
giugno 2022 (**doc. n.1**), relativo all'ammissione al contributo FUS  
(Fondo Unico per lo Spettacolo) per il triennio 2022-2023-2024 e per  
l'anno 2022 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM  
27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii., sulla base dei verbali n.3 del 25/26 e 27  
maggio 2022 e n.4 del 15.6.2022 e delle schede di valutazione della  
Commissione Consultiva per la Danza, nella parte in cui, attribuendo  
punteggi incongrui ed abnormi al progetto allegato alla domanda di  
partecipazione presentate dalla Perypezye Urbane E.T.S., ha ritenuto  
di escludere la ricorrente dall'ammissione a contributo;

**2)** dei verbali n.3 del 25/26 e 27 maggio 2022 e n.4 del  
15.6.2022 della Commissione di Valutazione Consultiva,  
ambito/settore Danza (art.25 comma 1 Organismi di produzione

“prime istanze triennali”), laddove, all’esito dell’istruttoria espletata sui progetti presentati, ha ritenuto – senza avere neppure previamente fissato i sub criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi - di escludere dall’elenco dei progetti ammessi a contributo quello (**doc. n.2 e 3**)

**3)** delle schede di valutazione della Commissione di Valutazione Consultiva con particolare riferimento alla scheda resa sul progetto/programma presentato dalla ricorrente Perypezye Urbane E.t.s., cui è stato attribuito un punteggio pari a complessivi 8,5 punti (**doc. n.4**);

**5)** se occorresse del Decreto rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 (**doc. n.5**), con il quale la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha stabilito per il triennio 2022-2024 i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FUS ed ai fini della determinazione del contributo stesso, e ai relativi allegati, nella parte in cui, con riferimento all’ambito “Danza”, ha stabilito nell’allegato B (**doc. n.6**) solo i punteggi massimi per ciascun fenomeno (senza indicazione di sotto criteri);

**6)** della nota del 26.7.2022 prot.7249-P con cui la Direzione Generale Spettacolo del MIC, in riscontro all’istanza di accesso del 25.7.2022 ha rilevato che si non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto, prima della discussione collegiale (**doc. n.7**);

7) ove dovesse mai occorrere del Decreto del direttore della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura rep. n. 772 del 27 luglio 2022, con il quale sono state ammesse al finanziamento del contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il settore della danza per il triennio 2022-2024 e per l'anno 2022 relativamente alla categoria “*art. Art. 25 comma 1 - Organismi di produzione della danza*” ulteriori due soggetti inizialmente esclusi, sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione Consultiva per la danza riportate nel verbale n.6/22 del 12 luglio 2022 (**doc. n.8**);

8) ove dovesse occorrere del verbale della Commissione Consultiva per la danza n.6/22 del 12 luglio 2022, in uno alle schede di valutazione e attribuzione dei punteggi allegato al verbale medesimo (**doc. n.9**);

## **PREMESSA**

I. Il Ministero della Cultura approvava il D.M. 25.10.2021 rep. n. 377 del 26 ottobre 2021, recante “*Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul cd. F.U.S., Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017*” (**doc. n.10 e 11**).

Venivano ivi previste, tenendo conto anche della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da Covid -19 (e dell'impatto gravissimo che la pandemia aveva provocato su tutta la filiera dello spettacolo dal vivo, che va dagli autori ed editori agli artisti, dai produttori ai distributori ai promoter, dai gestori di locali ai tecnici e maestranze), una serie di modifiche al DM 27.7.2017, nel sistema delle

erogazioni del cd. FUS, con disposizioni da un lato ancora straordinarie per l'anno 2022 e dall'altro destinate ad erogare contributi ai soggetti che sarebbero stati ammessi per il triennio 2022-2024.

Come noto, e più in generale, il cd. FUS (istituito con la legge n.163/85) ricomprende non solo – per quel che ci occupa in questa sede - disposizioni di sostegno e finanziamento ai vari settori dello spettacolo dal vivo ma più in generale azioni e bandi, diretti o indiretti, del MIC che lo riguardano: da tutta l'area che ha ricondotto al Ministero le competenze dell'Ente Teatrale Italiano (sciolto nel 2010), all'Art bonus, a linee di intervento indiretto come “diciottapp”, cui si sono aggiunti nel 2020 e 21 “ristori” e promozione dei “borghi”.

Venendo al caso di specie, con il D.M. in parola si è disposto che il MIC, tramite la Direzione generale Spettacolo, concedesse contributi a soggetti aventi i requisiti, da valutare, per progetti triennali e programmi annuali, negli ambiti, settori, sottosettori e fasce di cui all'Allegato 0A.

Da un lato sono state previste disposizioni straordinarie (ai commi 3, 4, 6, 8) per l'anno 2022, consentendosi ad es. di determinare il contributo dell'anno 2022 sulla base del consuntivo dell'anno medesimo, di aumentare ed erogare anticipazioni del contributo in favore dei soggetti già finanziati nel triennio precedente, sino ad un massimo dell'80% del contributo 2021 e di stabilirne la medesima misura percentuale per gli ulteriori anni del triennio.

Dall'altro sono state previste specifiche modalità di erogazione del contributo, mediante un più generale favor all'accesso alle misure di

sostegno, con l'ampliamento della platea dei richiedenti e dei potenziali beneficiari (ad esempio mediante le cd. prime istanze triennali, dunque non finanziate nel triennio 2018-2020 ovvero finanziate per categorie diverse o per il solo 2021), con l'individuazione di requisiti meno stringenti (art.44) e l'aumento dei progetti ammissibili.

Va subito evidenziato che gli obiettivi strategici perseguiti dal MIC, oltre a quelli dichiarati nell' "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" -cui sono riconducibili la "parità di genere, l'inclusione sociale, la sostenibilità ambientale" - sono quelli di valorizzare, lato soggettivo, la solidità gestionale, la riconoscibilità, l'impatto mediatico e la capacità di operare in rete, e (lato progettuale) la qualità e la diversificazione al fine di intercettare pubblico ed incrementare la fruizione della cultura. Tra gli obiettivi primari v'è poi quello di assicurare un equilibrio territoriale della proposta culturale.

Si tratta dunque di uno strumento strategico e vitale per gli operatori del settore che promuovono, sotto varie forme, la cultura e che, dopo circa un biennio in cui le attività sono state fortemente compromesse per la pandemia, necessitano – soprattutto allorquando siano virtuosi ed efficienti - di essere ammessi ed accedere – laddove ne abbiano i requisiti – alla erogazione dei contributi stabiliti.

**II.** Nel Decreto, per quello che maggiormente interessa in questa sede, si evidenziava:

- all'art. 5 (*Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo*), che, effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto, da parte dell'amministrazione, le Commissioni consultive

competenti per materia valutavano, esclusivamente secondo i parametri di cui all'Allegato B del decreto e previa suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa, pari a dieci punti, altrimenti la domanda era respinta per carenza di qualità artistica;

- la valutazione sarebbe stata eseguita, in questa fase preliminare di ammissibilità, secondo parametri indicati nell'Allegato B contenente, per l'ambito Danza articolo 25 comma 1, n.10 indicatori nella tabella n., suddivisi tra obiettivo strategico, obiettivo operativo e fenomeno (v. tabella riportata di seguito)

AMBITO DANZA

Tabella 20. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1

ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto
			Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale
2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Interceptare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione		Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale
			Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Partecipazione a festival
			Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	
			Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	

16-10-2017

Supplemento ordinario n. 45 alla GAZZETTA UFFICIALE

Sezione speciale - n. 242

erano fissati, nel Decreto direttoriale rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 (**doc. n.5**), i punteggi e i massimali ai fini della

valutazione delle domande di contributo di cui al FSU ed ai fini della determinazione del contributo stesso;

Allegato B Qualità artistica		Triennio 2022/2023/2024		
<b>AMBITO DANZA</b>				
Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1				
ASSE	OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	PUNTEGGIO MASSIMO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	4
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità professionale del personale artistico	7
		Innovare l'offerta	Qualità artistica del progetto	5
		Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale		4
SOGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	3
		Valorizzare la solidità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	2
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	1
			Partecipazione a festival	3
	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	2
		10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	2

PUNTEGGI MASSIMI Qualità artistica  
Ambito DANZA  
pag. 1/6

che per l'anno 2022, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per promuovere la tutela dell'occupazione e la continuità di programmazione, **agli organismi già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020**, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, **era erogata un'anticipazione del contributo fino all'ottanta per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2021, estesa anche alle «prime istanze triennali»**, nella misura massima concedibile per il primo anno del cinquanta per cento della media del contributo del settore dell'annualità precedente, ad eccezione dei soggetti destinatari di sostegno ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, ai quali è erogata un'anticipazione fino ad un massimo del sessantacinque per cento del contributo assegnato nel 2021;



## FATTO

3. Venendo alla vicenda in fatto va questo punto segnalata l'introduzione, nel più volte citato D.M., di disposizioni, al Capo IV, volte ad incrementare ed incentivare, tra le primarie forme di espressione culturale, **la danza** e tutti gli organismi che vi operano, con l'art. 25, rubricato "*organismi di produzione della danza*" e con l'introduzione di ulteriori disposizioni sui "*centri coreografici nazionali*" (art.25 bis), sui "*centri di rilevante interesse nell'ambito della danza*" (art.25 ter) ed ulteriori emendamenti di *favor*.

Sotto il profilo economico si segnala che lo stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'anno 2022, destinato alle attività di danza è di 18.500.000 euro e per quanto riguarda la categoria cui appartiene la ricorrente "*Organismi di produzione della danza prime istanze triennali art. 25, comma 1*", sono stanziati 1.160.000 euro (con una previsione di potenziale scostamento del 50%, **doc.12**).

Orbene, tra gli organismi di produzione della danza sicuramente spicca la odierna ricorrente, l'Associazione Perypezye Urbane E.t.s. (enti terzo settore), con sede in Milano (**doc.n.13**), che, in una recentissima definizione fornita dal prof. Alessandro Pontremoli (già Presidente di Commissione di valutazione della danza!), Professore ordinario di Discipline dello Spettacolo (L-ART/05) presso l'Università degli Studi di Torino nonché Presidente del Corso di Laurea in Dams, costituisce "*una delle realtà più attive sul territorio italiano e internazionale dal punto di vista della promozione e della produzione della danza contemporanea (soprattutto di coreografi emergenti e innovativi sul piano dei linguaggi), in grado di incidere positivamente all'interno del tessuto sociale e*

*culturale del nostro paese. Fra i primi in Italia ad aver lavorato alla costruzione di reti nazionali e internazionali; fra i primi in Italia ad aver partecipato a bandi europei competitivi e ad averli vinti con progetti all'avanguardia; fra i primi in Europa ad aver ideato strumenti per la creazione coreografica a distanza (con una app dedicata), con grande preveggenza su quanto si sarebbe poi verificato poi a causa della pandemia” (cfr **doc.14**).*

Recentissimamente la Associazione Perypezye Urbane è stata pure riconosciuta dalla Regione Lombardia con Decreto n.11236 del 28.7.2022 “*soggetto di rilevanza regionale per l’Ambito di Organismi di Danza*” (**doc. n.15**), acquisendo il prestigioso riconoscimento (di cui hanno beneficiato solo quattro compagnie tra quelle che hanno partecipato al bando del MIC).

Si segnala inoltre che la Perypezye Urbane ha visto nel corso dell’ultimo decennio accrescere, a livello nazionale ed internazionale, il prestigio della propria attività ed ha progressivamente avuto accesso, via via, al sostegno del FUS (a far data già dal 2011 di un contributo pari a 10.00,000 arrivando nel 2021 ad incrementarlo del 287%, cfr. **doc. n.16**).

Per completezza si segnala che la ricorrente, **sia pure nella categoria under35 (v. comma 8 art.3 DM 2017)**, aveva già avuto accesso, sempre quale “organismo di produzione della danza”, al contributo FUS per il triennio 2018-2020, essendoLe stati attribuiti punteggi sufficienti nella misura di 84,68/100 per il 2018, di cui per la Qualità Artistica **24,70** e per il 2019 87,36 di cui per la qualità Artistica **25.20**, per un importo complessivo di € 76.208,00 (€ 23.290,00 per il 2018, € 24.955,00 per il 2019, € 27.963,00 per il 2020). A ciò si

aggiunga che anche per il 2021 la ricorrente ha avuto riconosciuto il contributo FUS nella misura di 28.766,46.

Per di più, in quanto accreditata presso il cd. FUS, l'Associazione è annoverata tra gli organismi beneficiari di Art Bonus, introdotto con l'art.1 D.L. 83/2004, conv. il N.106/2004 allo scopo di incentivare il mecenatismo privato mediante una forma di credito di imposta per le erogazioni liberali a favore della danza (cfr. relazione stima **doc.16** pag.4).

4. Sicché, non appena il Ministero ha reso disponibile lo schema di domanda per la richiesta di ammissione al contributo FUS triennio 2022-2024, tempestivamente l'Associazione – dopo avere avuto difficoltà a presentare il modulo nella categoria Under35 e sentita telefonicamente la Direzione Generale Spettacolo – si determinava, quale organismo di produzione della danza “prime istanze triennali” art.25 comma 1 del DM citato, ad inoltrare, nei termini perentori assegnati, la domanda di programma annuale 2022 con relativa domanda di contributo, debitamente compilata e sottoscritta e corredata dell'articolato progetto triennale 2022-2024, contenente la dettagliata descrizione di tutti i requisiti richiesti (**doc. n.17 e 17 bis**) nonché di ampi ed esaustivi richiami alla qualità della proposta.

Aveva cura non solo di fornire le varie dichiarazioni di impegno e le autorizzazioni prescritte ma anche di specificare nel progetto, le caratteristiche dettagliate relative alla qualità della Direzione artistica, e del personale artistico, alla qualità artistica del progetto, al carattere innovativo ed all'assunzione del rischio culturale, alla previsione di interventi di educazione e promozione a carattere continuativo mediante

rapporti con università e scuole; ribadiva la continuità pluriennale e l'affidabilità gestionale (avendo da ultimo avuto accesso al contributo FUS dell'ultimo triennio e dell'anno 2021 nella categoria Under 25), il riconoscimento di premi nazionali ed internazionali, la partecipazione a Festival, la modernità delle strategie di comunicazione l'integrazione con strutture a attività del sistema culturale (v. allegati e accordi di partenariato).

IV. Sennonché, all'esito della procedura di valutazione il Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, in data 23.6.2022 ha pubblicato sul portale, il Decreto n. 413 del 23 giugno 2022 (cfr. **doc. n.1**) con il quale, nel rinviare all'esito dell'istruttoria svolta dal Servizio I ed ai lavori svolti dalla Commissione consultiva per la danza nelle sedute del 25, 26 e 27 maggio 2022 nonché del 15.6.2022, così come riportati nei verbali n.3 e 4 e nelle schede di valutazione allegate, ha all'art.1 approvato – relativamente alla categoria art.25 Organismi di produzione danza “prime istanze triennali” - l'ammissione al contributo FUS per l'anno 2022 di n.ro 18 organismi ed, all'art.2, **decretato la non ammissione dei progetti presentati da n.ro 17 organismi, fra i quali quello della odierna ricorrente cui addirittura è stato attribuito un punteggio complessivo per la qualità artistica di soli 7,00 punti!** Nel contempo ha preannunciato che avrebbe provveduto all'erogazione dell'anticipazione del contributo per l'anno 2022 nei confronti dei soli organismi ammessi (previa fideiussione per le prime istanze triennali).

Sconcertata dalla esclusione la Perypezye, l'unica tra i quattro Organismi di produzione già Under35 ad non essere ammessa,

presentava una prima istanza di accesso (**doc.18**), riscontrata solo parzialmente il 27.6.2022 e successivamente, a seguito di ulteriore richiesta del 25.7.2022 (**doc.19**) per conoscere le valutazioni espresse, singolarmente, dai componenti la Commissione e visionare i progetti degli organismi ammessi, ha ricevuto, il 26.7.2022 (**doc.7**) la nota prot. con cui la Direzione Generale Spettacolo del MIC, rilevava di *“non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto, prima della discussione collegiale”*; offrendo nel contempo la visione, per tramite di accesso temporaneo al portale, dei progetti ammessi (**doc.20 e 21**).

Sono emersi dagli atti visionati gravissimi vizi di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

In primo luogo il voto numerico espresso nelle schede di valutazione allegate ai verbali non risponde ad alcun principio di trasparenza e correttezza dell'*agere* della p.A. ed è viziato da carenza motivazionale per la seguente semplice constatazione: seppure si dovesse presumere che il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice sia espressione di un risultato uniforme **identico, reso - singolarmente o complessivamente - da parte di tutti i componenti, esso non risulta, singolarmente, consultabile e comunque non consente di verificare il corretto percorso di attribuzione essendo esposto il solo punteggio finale.**

Emerge, altresì, l'ulteriore grave carenza motivazionale atteso che la Commissione, nel limitarsi ad applicare i criteri numerici (punteggio massimo) approvati con il Decreto della Direzione

Generale Spettacolo del Ministero della Cultura n. 1913 del 16.12.2021, allegato B), non ha fissato i necessari sub parametri qualitativi di graduazione dei punteggi così rendendo assolutamente discrezionale, arbitrario ed insindacabile il punteggio attribuito.

In ogni caso è emerso l'ulteriore, evidente, errore di valutazione, per illogicità e contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento ed a conferma addirittura l'Autorevole docente consultato (già citato in premessa), dopo avere esaminato il parere *pro veritate* (sulla congruità/incongruità dei punteggi attribuiti alla Perypezye, cfr. **doc.22**) sottoposto alla Sua attenzione, ha avuto modo di confermare che *“in base ai fenomeni oggetto di valutazione, nel contesto delle assegnazioni del FUS da parte del Mic per l'attuale triennio, ritengo a mia volta, come già indicato nel parere del prof. Brusadin, che il progetto presentato da Perypezye Urbane non sia stato valutato con attenzione, a causa di una lettura superficiale dei suoi contenuti che non ha tenuto conto di tutti gli elementi di valore presenti e ben illustrati”* (**doc.14**).

Ovviamente, è quasi superfluo aggiungere che, in seguito alla non ammissione del progetto presentato, la Perypezye Urbane non solo non ha avuto modo di accedere alla anticipazione del contributo, che al momento risulta già erogato in favore degli organismi ammessi, ma considerato che il contributo di cui avrebbe beneficiato è pari circa il 20% degli introiti complessivi del precedente anno di esercizio 2021 (v. relazione di stima **doc.16**), si è già vista costretta ad annullare alcune attività, collaborazioni, e contratti di residenza di artisti e collaborazioni (cfr. citata relazione), con gravissimo nocumento per

danno emergente e lucro cessante, non solo economico, ma anche all'immagine oltre che alla propria attività in corso.

Prima di impugnare la ricorrente ha diligentemente consultato autorevoli docenti e personalità del mondo dello spettacolo acquisendo un ulteriore parere *pro veritate* nel quale è stata confermata la solare e manifesta illogicità e l'errore di fatto dei punteggi attribuiti (**doc. n.23**).

I provvedimenti impugnati risultano dunque macroscopicamente viziati da illegittimità plurime e vanno pertanto annullato, previa sospensione dei suoi effetti e conseguente adozione di tutte le necessarie misure cautelari anche a mezzo ordine di riesame, alla stregua dei seguenti motivi in

## **DIRITTO**

**1. VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.**

1. Come esposto in narrativa, l'illegittimità degli atti impugnati è macroscopica per violazione delle disposizioni che presiedono all'obbligo motivazionale delle valutazioni espresse in sede di procedure selettive con riferimento alla necessità di poter verificare la correttezza e trasparenza dell'iter di valutazione. Qui non si tratta di

mettere in discussione la discrezionalità tecnica delle valutazioni della Commissione consultiva – e dei suoi componenti - ma di verificare se l'ambito di valutazione di quest'ultima sia stato delimitato secondo criteri predefiniti e, soprattutto, se il voto numerico espresso uniformemente dalla Commissione giudicatrice nella scheda di valutazione, in ispecie preceduto da una valutazione dei singoli componenti – in alcun modo visionabile -, **violi le disposizioni ed i principi di trasparenza che sovrintendono ad un corretto percorso di attribuzione laddove sia esposto il solo punteggio finale.**

1.2 Occorre rilevare che uno dei vizi che rendono insanabilmente illegittimi i provvedimenti impugnati emerge proprio dalla impossibilità di risalire, vista la dinamica procedurale confluita nel voto numerico finale attribuito nella scheda di valutazione, all'iter seguito.

Come già anticipato, con nota del 26.7.2022/0007249-P (**doc. n...**) la Direzione Generale Spettacolo, in riscontro alla ulteriore istanza di accesso, ha affermato di *“non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto, prima della discussione collegiale”*.

Orbene, tale affermazione – anche a volere accedere all'orientamento che ritiene che il voto numerico, espresso nelle schede di valutazione allegate ai verbali, sia espressione di un risultato uniforme collegiale **identico, in cui confluiscono singolarmente le valutazioni dei singoli componenti** – presuppone però la



**possibilità di verificare la regolarità del percorso di valutazione seguito.**

**Diversamente laddove, come nel caso in esame, non sia consentito accedere a quel giudizio, reso da singoli componenti, in maniera separata e neppure contestuale, rispetto alla decisione collegiale, è evidente che la valutazione numerica finale espressa resti viziata perché incontrollabile, arbitraria ed insindacabile.**

La questione non è di poco momento anche perché, in altra materia, è stato richiesto addirittura l'intervento dell'Adunanza Plenaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30.06.2022 Ord.za n. 5407.).

Pur aderendo a quella giurisprudenza maggioritaria, per la quale non si può escludere che il preventivo confronto dialettico fra i commissari produca sintonia valutativa e sortisca un 'effetto livellante' nel procedimento di formazione della volontà dei singoli commissari **v'è pur sempre la necessità che resti traccia e dunque che risulti** che, a seguito dell'esame singolarmente svolto, vi sia stato confronto tra i componenti e nell'ambito di questi si sia giunti ad una valutazione collegiale.

Non solo infatti risulta statisticamente molto improbabile, se non impossibile, che in assenza del verbalizzato confronto i punteggi siano stati attribuiti in modo identico da tutti i componenti ma deve, in qualche modo essere pur sempre possibile risalire e ricostruire – per motivi di correttezza e trasparenza nelle procedure selettive di evidenza pubblica - l'iter dialettico e dunque il procedimento di

formazione della volontà collegiale nel quale sono confluite le ragioni e le valutazioni espresse individualmente.

In termini esemplificativi e conclusivi, se (v. infra) nella scheda di valutazione, alla ricorrente – per la voce “Partecipazione a festival” - è stato attribuito, a fronte di ben 17 festival indicati nel progetto (di cui 15 sovvenzionati dal MIC), il punteggio assolutamente irrisorio, pari a 0,50 (su quello max attribuibile di 3,00), a differenza di quello di 1,0, attribuito ad altra candidata, Roma City Ballet, la quale aveva dichiarato di non avere progettato festival alcuno!

In altri termini, se è vero che la valutazione collegiale può essere espressa in forma numerica, è altrettanto vero che deve potersi verificare la correttezza del procedimento di formazione della decisione della Commissione (in ottemperanza alla regola del buon andamento e della trasparenza), anche attraverso la verifica dell’operato e del punteggio riconosciuto dai singoli componenti il collegio.

In mancanza di tale passaggio la decisione espressa numericamente risulta totalmente fuori controllo ed è slegata da qualsiasi possibilità di verificare la regolare formazione della volontà.

Né d’altra parte risulta agli atti che si tratti di decisione assunta all’unanimità, ciò che avrebbe escluso – *expressis verbis* – valutazioni singole difformi o di minoranza e che comunque avrebbe consentito di ricostruire il processo interno di attribuzione del punteggio finale.

La procedura valutativa, tipica di ogni selezione sottoposta ai principi dell’evidenza pubblica, .... *non può essere rimessa a valutazioni “libere” (secondo il criterio dell’intuitus personae)* (ndr e, dunque, non

controllabili dall'esterno) né tantomeno può espletarsi a mezzo di **procedure opache** ... , anche per tali procedure è necessario assicurare il rispetto dei generali principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento (TAR Venezia, sent. n.674/2018).

*“La dedotta adozione di un sistema informatizzato di gestione e registrazione degli esiti, ... .. , non può giustificare e surrogare ... .. l'assenza di un documento ostensibile che dia conto delle operazioni svoltesi dinanzi la Commissione, contenente gli elementi minimi propri della verbalizzazione, nella fattispecie trascurati, necessari per dimostrare la correttezza, imparzialità e trasparenza del processo esaminativo e valutativo dell'organo collegiale e a consentire il sindacato dell'autorità giurisdizionale, sia pure entro i limiti che ne circoscrivono in materia l'esercizio (TAR Trento, sent. n.346/2015).*

*La finalità dell'obbligo di motivazione è di assicurare, con la piena comprensione della scelta operata, la trasparenza dell'azione amministrativa e il sindacato sulla legittimità e sulla correttezza del modo con cui la funzione è stata in concreto svolta. Quando viene in rilievo l'atto di un organo collegiale, per quanto la deliberazione esprima essenzialmente il giudizio e la volontà della maggioranza dei componenti, è utile a identificare il percorso logico seguito dall'organo anche l'insieme delle opinioni espresse nel dibattito dai singoli suoi componenti, eventualmente anche di avviso contrario a quello poi prevalso (Cons. St., sent. n.5008/2013).*

*“La verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, in quanto consente la verifica della regolarità delle operazioni medesime, integrando il difetto di verbalizzazione una violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità,*

*finalizzati a garantire un controllo sull'operato dell'organo stesso” (TAR Cagliari, sent. n.361/2010).*

Dunque, a prescindere dal sindacato intrinseco sulla valutazione tecnico discrezionale recepita nel punteggio finale, elementari esigenze di trasparenza impongono, in caso di valutazione collegiale, che sia quantomeno conoscibile, tramite verbalizzazione, l'esame svolto da ciascun singolo commissario (non potendosi a rigore escludere che l'entità del punteggio finale sia frutto di un errore aritmetico).

**2. SEGUE: VIOLAZIONE DI LEGGE - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTIT.LI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.**

Come vedremo a fronte delle indicazioni fornite dal Direttore Generale dello Spettacolo che, in apposito D.D. del 16.12.2021, aveva indicato i punteggi massimi attribuibili per ciascuno degli ambiti e per ciascuna delle categorie del progetto, in apposite tabelle predisposte, nei verbali del 25, 26 e 27 maggio ed in particolare nella seduta del 15.6.2022 la Commissione di valutazione ha omesso un importante passaggio, limitandosi supinamente a richiamare i suddetti criteri.

E' riportato nei verbali *“a seguito di approfondito esame sono ammesse a contributo n.18 istanze, mentre le restanti 17 sono respinte, e sono riportate nella tabella successiva. I rispettivi punteggi sono contenuto nelle schede allegate al presente verbale del quale sono parte integrante”*.

Orbene, considerato che all'allegato B) del DD citato erano stati approvati i **soli punteggi massimi** che la Commissione avrebbe potuto attribuire in sede di valutazione della qualità artistica del progetto come risulta dalla scheda di seguito riportata,

Allegato B Qualità artistica				Triennio 2022/2023/2024
<b>AMBITO DANZA</b>				
Tabella 1. Indicatori per valutazione qualità artistica settore Organismi di produzione della danza, articolo 25, comma 1				
ASSE	OBBIETTIVO STRATEGICO	OBBIETTIVO OPERATIVO	FENOMENO	PUNTEGGIO MASSIMO
PROGETTO	1. Qualificare il sistema di offerta	Sostenere la qualità del personale artistico	Qualità della direzione artistica	4
			Qualità professionale del personale artistico	7
		Sostenere la qualità del progetto artistico	Qualità artistica del progetto	5
		Innovare l'offerta	Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	4
PROGETTO	2. Sostenere, diversificare e qualificare la domanda	Intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione	Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	3
SOGETTO	7. Valorizzare la solidità gestionale dei soggetti	Valorizzare la continuità gestionale	Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	2
	8. Valorizzare la riconoscibilità dei soggetti	Valorizzare la riconoscibilità operativa	Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	1
			Partecipazione a festival	3
SOGETTO	9. Valorizzare l'impatto mediatico e il progetto di promozione	Rafforzare la strategia di promozione	Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)	2
SOGETTO	10. Sostenere la capacità di operare in rete	Incentivare reti artistiche e operative	Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	2
			Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	2

PUNTEGGI MASSIMI Qualità artistica  
Ambito DANZA  
pag. 1/6

**ne discende che la Commissione di valutazione, in mancanza di ulteriori indicazioni contenute nel DD, avrebbe dovuto necessariamente indicare e chiarire I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI mediante una SCALA GRADUALE DI ATTRIBUZIONE dei voti.**

Appare di evidenza solare che stante l'assoluta genericità dei parametri, di cui la Direzione generale ha ritenuto di fissare solo ma misura massima - e stante l'assenza di ulteriori criteri di graduazione della scala dei punteggi min/max, i criteri applicati non consentono in

alcun modo di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla Commissione in sede di valutazione dei progetti.

La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione – evidentemente non solo di punteggi massimi ma anche di elementi di graduazione dei punteggi - è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli progetti, a garanzia di **imparzialità, trasparenza e buona amministrazione**.

L'adempimento si inquadra, infatti, nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ha posto costantemente l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti istanti.

Se è vero che sussiste la cd. discrezionalità tecnica della valutazione da parte della Commissione è altrettanto vero che i criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva nella quale si accede a fondi pubblici, **devono essere infatti predisposti in maniera quanto più articolata e specifica possibile al fine di consentire il sindacato**, così da poter quanto meno individuare l'*iter* logico-argomentativo che la Commissione ha posto a base del giudizio e nel contempo evitare di incorrere in valutazioni altamente arbitrarie che comportino un'odiosa disparità di trattamento.

Anche le affermazioni di consolidata giurisprudenza, pure richiamata dalla Direzione Generale in sede di riscontro alla istanza di

accesso, secondo cui il punteggio numerico integra di suo una sufficiente motivazione vista anche la discrezionalità tecnica di cui gode la Commissione, postulano sempre e comunque la previa determinazione di chiari, dettagliati e specifici criteri di valutazione, tali da *"consentire la ricostruzione dell'iter decisionale seguito dalla Commissione, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo sulla ragionevolezza e sulla logicità dei giudizi espressi"* (Cons. di Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858).

Ovviamente nella fattispecie che ci occupa, nella quale i criteri di valutazione implicavano ampi margini di apprezzamento discrezionale da parte della Commissione, quei criteri di valutazione – non essendo sufficientemente prefissati dal Ministero – avrebbero dovuto essere precisati e chiariti dalla Commissione, così da fungere da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al soggetto non ammesso di comprendere, in modo esaustivo, e dunque esaminare le valutazioni numeriche riferite al progetto presentato: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla p.A., tradottesi nell'assegnazione del voto numerico, che consente all'istante escluso (ovvero anche a quello ammesso visto che la graduatoria consentirà di accedere ad una quota più o meno cospicua di contributo) di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto (cfr. Cons. Stato V, 30.9.2020, n.5743)

Nel caso della Perypezye a fronte del criterio stabilito nell'allegato B che per la "qualità artistica del progetto", prevedeva l'attribuzione di un punteggio massimo pari a 5 punti, è stato attribuito il punteggio addirittura di 0.5 laddove (come vedremo infra) quest'ultimo è da ritenersi assolutamente incongruo secondo ben due pareri *pro veritate* versati in atti.

Orbene, considerato che la "qualità artistica del progetto" corrisponde ad un valore alquanto astratto e dai confini non agevolmente definibili, ne discende che, in mancanza della prefissazione di ulteriori (sub)criteri puntuali e specifici, la votazione della Commissione è di fatto arbitraria ed insindacabile.

Non essendo stati dettati parametri ulteriori per stabilire la gradualità, in sede di attribuzione del punteggio alla "qualità artistica del progetto" (fissando dunque preventivamente in quali casi e secondo quali elementi attribuire da 0 a 1, da 1 a 3, da 3 a 5), non sussiste alcuna possibilità di esercitare un controllo o un qualche sindacato senza entrare nel merito della valutazione tecnica operata dalla Commissione.

Si tratta di un vizio di carenza motivazionale assolutamente insuperabile, che comporta una radicale e insanabile illegittimità dell'operazione valutativa in argomento, traducendosi in una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ogni procedura selettiva vieppiù quella preordinata alla attribuzione di risorse pubbliche atteso che, in assenza della previa fissazione di sufficienti criteri e sub-criteri di massima, ogni



valutazione potrebbe essere arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, pur se legittimamente espressa mediante il giudizio, sintetico, del voto.

Appare dunque evidente la solare violazione delle disposizioni e dei principi enunciati in epigrafe, per la eccessiva genericità dei criteri di valutazione dei progetti che, oltre a rendere incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nella redazione del giudizio che ha portato alla esclusione del progetto presentato dalla ricorrente, ha esposto la Commissione di valutazione ad agire in maniera arbitraria ed insindacabile, con inevitabile disparità di trattamento per gli istanti e violazione della *par condicio* e dei principi di trasparenza, uguaglianza, buon andamento ed imparzialità.

La questione, peraltro, risulta decisamente rilevante perché la soglia di ammissibilità **della domanda ai sensi dell'art. 5 co 1 del D.M. del 27.07.2017 era fissata in quella minima di almeno 10 punti ed avendo la ricorrente visto attribuito incongruamente una valutazione complessiva ingiusta ed abnorme di appena 7,0 punti** sarebbe stato sufficiente una valutazione di un solo ulteriore 3,0 punti per superare la 1a fase selettiva.

Al riguardo è pacifico che *“il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione **MA SOLO** quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina di gara, con i relativi punteggi, sia sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, così da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo ed un massimo, e da rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così*

*di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che, solo in difetto di questa condizione, si rende necessaria una motivazione discorsiva dei punteggi numerici”* (Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2442; Cons. Stato, sez. VI, 7 maggio 2018, n. 2699; da ultimo Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2021, n. 8286; Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2021, n. 225).

Ne discende pertanto la illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione, illogicità e sviamento di potere.

**2.2** Da non trascurare che sussiste un ulteriore vizio, inerente la violazione dell'art.5 del DM che dispone che *“Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora il progetto triennale non raggiunga la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al comma 1, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di ammettere a contributo il predetto progetto a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto”*.

Il progetto della Perypezye avrebbe potuto essere ancora ammesso ove la Commissione avesse messo in condizioni la ricorrente di ripresentarlo sotto altra categoria richiedente (ad es. ancora sotto la Under35 ovvero sotto altra Categoria di cui pure la ricorrente avrebbe avuto titolo quale ad es. l'art.28 Organismo di programmazione e promozione di cui pure in precedenza aveva fatto parte).

**III. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90  
- ECCESSO DI POTERE - ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ**

**MANIFESTA – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI (ART. 3, 24 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.**

I motivi che precedono risultano ex se esauritivi e viciano di gravi illegittimità i provvedimenti.

In ogni caso, pur non potendosi negare che la valutazione svolta dalla Commissione in sede di esame ed attribuzione dei punteggi costituisce pur sempre esercizio di discrezionalità tecnica, tuttavia è nel contempo innegabile che l’esercizio di tale potere sia sempre censurabile dinanzi al G.A. in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale con la conseguenza che il giudice amministrativo può sindacare tali valutazioni sotto i profili della loro logicità e ragionevolezza, della carenza di istruttoria e della erroneità dei fatti, (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 19/06/2012, n. 3563).

Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, come ampiamente dimostrato in atti mediante l’allegazione di ben due autorevoli pareri pro veritate (**doc. n.22 e 23**), si configurano proprio i vizi della illogicità manifesta o comunque della erroneità fattuale che inficiano insanabile l’operato ed il giudizio della Commissione di Valutazione per la Danza.

Di seguito si riporta la scheda di valutazione con i punteggi attribuiti al progetto presentato dalla Perypezye Urbane

Soggetto : Associazione Culturale Perypezye Urbane Ambito/settore : Danza/(Art. 25 comma 1) Organismi di produzione della danza "prime istanze triennali" Decreto : D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021 PROGRAMMA ANNUALE : ANNO 2022	
---	--

**Qualità artistica**

<b>Fenomeno</b>	<b>Punteggio 2022</b>
Qualità della direzione artistica	1.00
Qualità professionale del personale artistico	1.00
Qualità artistica del progetto	0.50
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale	0.50
Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole	0.50
Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030	1.00
Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali	0.50
Partecipazione a festival	0.50
Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )	0.50
Integrazione con strutture e attività del sistema culturale	0.50
Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali	0.50
<b>TOTALE PUNTI</b>	<b>7,00</b>

Come vedremo i provvedimenti gravati sono viziati a causa dell'illegittima attribuzione dei punteggi per difetto assoluto di istruttoria e di valutazione, illogicità manifesta ovvero erroneità fattuale che appare *ictu oculi* in maniera evidente ed insanabile.

Non solo come vedremo l'Amministrazione (*rectius* la Commissione) non risulta in buona sostanza aver valutato gran parte dei titoli/esperienze ed indicazioni risultanti dal progetto della ricorrente, cui è stato attribuito un punteggio largamente incongruo e dunque compromessa illegittimamente la sua ammissione alla fase successiva della comparazione con gli altri organismi ammessi ai fini dell'inserimento in graduatoria, ma la visione degli altri progetti

presentati da ammessi fa EMERGERE LA ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E LA PALESE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO, nella valutazione dei curricula, con il terzo classificato, il ricorrente.

La riprova di quanto appena affermato emerge proprio da ben due **pareri *pro veritate***, esibiti al n.22 e 23 dei documenti allegati [(rispettivamente sottoscritti dalla dott.ssa Docente di Tecnologie Digitali per la Danza e lo Spettacolo Teatrale presso la Sapienza Università di Roma (**doc. n.22**) e dal docente di tecniche informatiche per la Scena per il Corso Accademico di I Livello in Regia, **doc. n.23**, che peraltro ha ricevuto l'avallo del Professore ordinario di Discipline dello Spettacolo (L-ART/05) presso l'Università degli Studi di Torino nonché Presidente del Corso di Laurea in Dams, **doc.14**)] che, dopo avere esaminato progetti triennali rispettivamente presentati dalla ricorrente e dagli organismi ammessi a contributo, da una parte, ed avere poi valutato i punteggi effettivamente loro attribuiti, hanno riscontrato talune, determinanti incongruità ed illogicità e palesi contraddittorietà che, se eliminate, avrebbero certamente consentito l'ammissione della ricorrente ed il superamento della soglia di ammissibilità di dieci punti fissata in Decreto.

**3.1.1** Infatti, i docenti interpellati hanno ritenuto, visionata la documentazione ed i progetti della ricorrente e degli organismi ammessi che, **eccettuata la congruità del punteggio attribuito per le seguenti Categorie:**

- FENOMENO "*Qualità della Direzione Artistica*": Punteggio 2022: 1,00 su max 4,00;

- FENOMENO *“Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con Università e Scuole”*: Punteggio attribuito 0,5 su max 3,00

- FENOMENO *“Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali”*: Punteggio attribuito 0,5 su max 1,00

- FENOMENO *“Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )”*: Punteggio attribuito 0,5 su max 2,00

- FENOMENO *“Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc. )”*: Punteggio attribuito 0,5 su max 2,00

diversamente l'attribuzione del punteggio operata dalla Commissione nei confronti delle altre categorie non è risultata in alcun modo congrua PER DIFETTO anche laddove comparata con altri progetti di Organismi ammessi con specifico riguardo:

- al FENOMENO *“Qualità professionale del personale artistico”* per la quale la Commissione ha attribuito **il punteggio max di 1,0 su max 7,0**; secondo entrambi i docenti consultati *L'attribuzione non è congrua per la seguente motivazione: da quanto si evince dalla domanda di partecipazione e dal progetto, il personale artistico di cui si avvale Perypezye Urbane vanta un ottimo background professionale sostenuto da: collaborazioni con compagnie di primo livello nel panorama italiano; partecipazione a festival; messa in scena dei propri*

lavori in prestigiosi teatri nazionali. Dalla documentazione, infatti, risulta che: la coreografa Sara Sguotti ha collaborato con rinomati artisti come Virgilio Sieni, Cristina Rizzo, Simona Bertozzi, e nel 2021 è stata invitata a presentare il proprio lavoro alla NID Platform (vetrina della danza promossa dal Ministero della Cultura); la coreografa Sissj Bassani, è stata assistente della coreografa Claudia Castellucci (Leone d'Argento Biennale Danza 2020); inoltre, a confermare l'apprezzamento del personale artistico nel panorama nazionale, i coreografi Tommaso Serratore ed Elisa Sbaragli hanno all'attivo coproduzioni con alcune tra le principali organizzazioni di danza italiane, come la Compagnia Versilia danza di Firenze e il Festival CROSS di Verbania” (doc.22); a conferma il prof. Brusadin ha ulteriormente rilevato che, oltre alle esperienze di altissimo profilo dei coreografi, tra cui docenti e istituzioni, sussistono collaborazioni con personalità della danza e tra le tante, Sara Sguotti con proprio lavoro pure promosso dal Ministero della Cultura, che denotano che **“IL PUNTEGGIO ASSEGNATO DI 1,0 RISULTA FORTEMENTE INCONGRUO CON IL PROGETTO PRESENTATO”**

- al FENOMENO *“Qualità artistica del progetto”* per la quale la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 0,5 su max 5,0**”; secondo entrambi i docenti consultati *l'attribuzione non è congrua per la seguente motivazione: come si evince dal programma allegato alla domanda di partecipazione, GLI SPETTACOLI PROPOSTI DA PERYPEZY URBANE SONO IN CONTINUITÀ CON IL PRECEDENTE TRIENNIO PER IL QUALE ERANO STATI AMMESSI QUALI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI DEL FUS. Emerge inoltre palese l'obiettivo della compagnia di sostenere coproduzioni con realtà di rilievo nazionale*

quali: Festival Interplay di Torino, Festival CROSS di Verbania, Congo-Virgilio Sieni di Firenze, Toscana Terra Accogliente in Toscana, Opera Estate Festival di Bassano del Grappa (tutti i citati organismi sono riconosciuti e sostenuti dal Ministero della Cultura). Infine, come indicato nel progetto triennale allegato, i temi principali delle opere che Perypezye Urbane intende produrre sono inerenti a quesiti impellenti nel panorama contemporaneo, come quelli legati all'emergenza ambientale (per esempio: "Sull'irrequietezza del divenire" e "Industrial Soundscape" di Elisa Sbaragli; "Compost" di Luna Paese e "Walden" di Daria Menichetti) e alle trasformazioni sociali (come "It's hard to be human", "Some other place" e "Dedica lontana" di Sara Sguotti, "Ave Monstrum" di Chiara Ameglio, "IKI" di Daria Menichetti, "Besides Me" di Elisa Sbaragli e "Attraverso", sempre di Elisa Sbaragli, "Mr Furry" e "Domino" di Tommaso Serratore). Considerati tali assunti e la proposta di attuare performance che mirano ad ottenere un **impatto sociale e culturale**, il programma proposto risulta competitivo e avrebbe dovuto ricevere un punteggio più elevato di 0,5"; a conferma nell'altro parere si afferma che sono stati previsti ben 7 spettacoli per il 2022 rispetto ai 5 di cui al precedente triennio e dal punto di vista contenutistico, per la sua attualità ed il significativo impatto sociale e culturale;

- al FENOMENO *"Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale"* per la quale la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 0,5 su 4,0**. Secondo entrambi i pareri pro veritate *l'attribuzione non è congrua* perché, addirittura, *"la Perypezye SI DISTINGUE NEL PANORAMA NAZIONALE PROPRIO IN RELAZIONE ALLA PROPRIA PROGETTUALITÀ CHE SI*



INTERSECA CON UNA RICERCA SULL'APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE E MEDIA DIGITALI NELL'AMBITO DELLA DANZA CONTEMPORANEA. *Innovativa è infatti la creazione e lo sviluppo di DanceMe: un'app mobile per sostenere i processi creativi di danzatori/trici. Perypeze Urbane RISULTA ESSERE L'UNICO ORGANISMO DI PRODUZIONE DELLA DANZA IN ITALIA AD AVERE ADOTTATO QUESTO METODO DI PRODUZIONE, studiando modi per ibridare alcune fasi del lavoro coreografico attraverso l'applicazione delle nuove tecnologie' .... in linea con l'attuale dibattito internazionale sull'inclusione del digitale nel settore della Danza*"; nel parere 2 *"questo punteggio non rende giustizia al lavoro pionieristico e di innovazione"*;

**ci si consenta di affermare al riguardo che quasi sembrerebbe che il progetto presentato, sul punto, non sia stato affatto esaminato che altrimenti il punteggio avrebbe avuto ben altra consistenza!**

- al FENOMENO *"Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 "* per la quale la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 1,0 su 2,0.** Secondo entrambi i pareri pro veritate *"l'attribuzione non è congrua per la seguente motivazione: Perypeze Urbane, in attività dal 2005, risulta aver condotto negli anni un iter in continua crescita. Dalla documentazione presentata si evince una solida gestione della compagnia e delle sue attività, raggiunta anche sviluppando rapporti continuativi con rilevanti istituzioni, locali, regionali e internazionali, quali: Comune di Milano, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Unione Europea. Gli obiettivi di sviluppo sostenibili*

*dell'Agenda 2030 sono chiaramente esposti nel progetto, così come appaiono indicate in maniera precisa le modalità per conseguirli”.*

La medesima valutazione è espressa nel parere pro veritate 2 che non solo ha sottolineato come essa sia *“sostenuta nell’ambito dei sostegni FUS dal 2011 .... e sia in continuo sviluppo ma che i partner e sostenitori dell’Ente vanno dal Comune di Milano all’Unione Europea e che per la sostenibilità ambiente sussistono proposte nel progetto con strategia già avviate per ridurre l’impatto ambientale nel settore delle arti performative”;*

- al FENOMENO *“Partecipazione a festival“* la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 0,5 su 3,0**. Secondo entrambi i pareri pro veritate *“l’attribuzione non è congrua per la seguente motivazione”* Perypezye Urbane indica nel programma triennale BEN 17 FESTIVAL, DI CUI 15 RICONOSCIUTI E SOVVENZIONATI DAL MINISTERO DELLA CULTURA. *Nel programma annuale, viene menzionata la partecipazione a 14 festival, di cui 12 riconosciuti e sovvenzionati dal Ministero della Cultura e un festival internazionale di primo piano, quale Trayectos a Saragozza (Spagna).* Infatti, il punteggio (0,5) appare assolutamente irrisorio, ove, come ben sottolineato nell’ulteriore parere pro veritate, *“da una veloce diamina e comparazione con altri organismi che hanno fatto domanda nello stesso arco di tempo spicca come caso eclatante l’organismo di produzione Roma City Ballet”,* la quale ha dichiarato di non avere progettato festival alcuno e ciononostante ha conseguito un punteggio superiore pari a 1,00

al FENOMENO “ „*Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali*“ per il quale la Commissione ha attribuito il **punteggio max di 0,5 su 2,0**. Secondo entrambi i pareri pro veritate “*l’attribuzione non è congrua per la seguente motivazione: Perypezye Urbane, candidato come organismo di produzione della danza, risulta leader di un progetto di cooperazione finanziato dall’Unione Europea. Il collettivo negli anni risulta aver orientato la propria progettualità verso una dimensione INTERNAZIONALE. Nel programma presentato, oltre alla rete internazionale inerente al progetto europeo di cui la compagnia è capofila, vengono menzionate altre tre reti nate da partenariati internazionali, e la rete nazionale Agis-Aidap*”. Ebbene, anche a titolo comparativo con altri progetti sono emersi altri casi di valutazione incongrua in maniera eclatante come ad es. Roma City Ballet che non menziona nessuna rete ed ha ricevuto il punteggio di 1 su 2, più elevato di Perypezye che ne menziona 5; Opus Ballet ha indicato un inca rete ... ricevendo il medesimo punteggio di Perypezye e MPTRproject ha indicato solo la partecipazione di un proprio coreografo allo spettacolo “secret d’or” dunque non viene indicata la partecipazione ad alcuna rete ottenendo un punteggio di 1 su 2, più altro di quello assegnato a Perypezye”.

Alla luce di quanto osservato è evidente il macroscopico errore, sotto il profilo della manifesta illogicità e erroneità di fatto, commesso dalla Commissione nel non attribuire i punteggi spettanti.

Il travisamento e l’assoluta superficialità in sede di valutazione nelle categorie sopra evidenziate ha trovato conferma nel commento del prof Pontremoli che, come già esposto, a conclusione di una acuta disamina, ha così evidenziato “*IN BASE AI FENOMENI OGGETTO DI VALUTAZIONE, NEL CONTESTO DELLE*

ASSEGNAZIONI DEL FUS DA PARTE DEL MIC PER L'ATTUALE TRIENNIO, RITENGO A MIA VOLTA, COME GIÀ INDICATO NEL PARERE DEL PROF. BRUSADIN, CHE IL PROGETTO PRESENTATO DA PERYPEZYE URBANE NON SIA STATO VALUTATO CON ATTENZIONE, A CAUSA DI UNA LETTURA SUPERFICIALE DEI SUOI CONTENUTI CHE NON HA TENUTO CONTO DI TUTTI GLI ELEMENTI DI VALORE PRESENTI E BEN ILLUSTRATI”.

Il travisamento nel quale è incorsa la Commissione è di palmare evidenza, ed emerge dalla lettura di tutti gli elementi del progetto, dai curricula allegati, dai partner istituzionali indicati e dalla mancata valutazione della organizzazione, dei festival progettati.

Secondo la verifica svolta dalla docente della Università La Sapienza, *“In conclusione, considerato che per i punti che precedono sub 2, 3, 4, 6, 8, 10 e 11, l'attribuzione non è congrua per evidente difetto ed AVREBBERO DOVUTO ESSERE ATTRIBUITI MINIMO 0,5 PUNTI ULTERIORI PER CIASCUNA VALUTAZIONE CON 3,5 PUNTI AGGIUNTIVI, È DA RITENERE CHE, NELLA PEGGIORE DELLE IPOTESI VALUTATIVE, il punteggio complessivo non avrebbe potuto essere inferiore a  $7,0+3,5 = 10,50$ .* Il rilievo è decisivo per ritenere che gli errori commessi dalla Commissione di Valutazione sono risultati decisivi ateo che, in caso contrario, Perypezye Urbane avrebbe raggiunto la soglia minima di non meno di

10 punti prevista dall'art. 5 comma 1 del D.M. 27.07.2017 per la ammissibilità della istanza.

#### **IV. ISTANZA CAUTELARE**

Il *fumus* emerge ed è assolutamente fondato.

Circa il *periculum in mora*, nel segnalare che la ricorrente ha versato in atti una relazione di stima del pregiudizio subito dalla quale emergono, sotto plurimi aspetti, i danni immediati derivanti anche dal mancato accesso all'anticipazione di buona parte del contributo 2022 che, in caso di ammissione, avrebbe già negli scorsi giorni ricevuto, non v'è dubbio che la presente istanza è rivolta in via principale ad un ordine di riesame e **della proposta progettuale della ricorrente meritevole di essere ammessa in conseguenza del superamento della soglia di ammissibilità al contributo previa integrazione nella graduatoria degli organismi ammessi a finanziamento nella categoria di cui all'art.25 comma 1 prime istanze triennali**".

Come esposto in precedenza il comparto Danza è in enorme crescita e le risorse economiche stanziare consentirebbero, ove la ricorrente fosse ammessa in relazione al giusto punteggio attribuito, di accedere a contributi essenziali per lo sviluppo e la crescita dell'attività che al momento, in assenza della erogazione, si riverbera su tutte le collaborazioni, contratti di lavoro, residenze, spettacoli in programma.

Peraltro occorre evidenziare come l'esito della procedura di ammissione per il triennio 2022-2024 è stato pubblicato solo il 23 giugno 2022, allorquando le attività, quelle relative in particolare all'anno 2022, erano in corso e la ricorrente aveva assunto notevoli

impegni non solo economici ma avviato progetti e attività preordinate a favorire in ogni modo l'esercizio e lo sviluppo della Danza.

Mentre è in corso la redazione del presente atto, ci resta ancora negli occhi il grande Gala del Ballerino Stefano Bolle, ambasciatore nel mondo della Danza, che ha coinvolto circa 1600 allievi in una lezione collettiva in piazza Duomo a Milano, nell'evento più atteso dell'edizione 2022 di On Dance, manifestazione dedicata ad ogni forma di ballo, nata da un'idea dell'etoile della Scala nel 2018.

Dunque, nell'ambito di questo forte impulso ad una delle manifestazioni culturali più importanti dell'arte italiana, occorre che organismi come quello della ricorrente, siano sostenuti e non mortificati con la ingiusta esclusione causata da procedure arbitrarie ed illogiche e da attribuzioni abnorme di punteggi.

Peraltro, qualora il predetto decreto dovesse essere annullato solo successivamente al concreto esaurimento delle risorse economiche, l'interesse strumentale del ricorrente non potrebbe che ricevere una tutela solo parziale, sicuramente non soddisfattiva e solo simbolica, correlata alla configurabilità di un danno ingiusto da perdita di *chance*, ossia di un danno da perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile, costituito, appunto, dalla concessione, totale o parziale, del contributo richiesto.

Come evidente, tale danno - astrattamente suscettibile di un risarcimento per definizione non corrispondente all'entità economica del contributo richiesto - sarebbe di complessa dimostrazione, anche in relazione al carattere discrezionale delle valutazioni rimesse all'autorità procedente nell'attribuzione dei punteggi.

*Medio tempore*, considerando anche il plurimo superamento delle prove di resistenza indicate in atti e riportate nei motivi di ricorso (in particolare sub 3), si impone l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta a parte ricorrente di conseguire il riesame del programma/progetto presentato. Ad opera di una nuova, comunque diversa Commissione, sulla base dei vizi in ricorso fondati.

L'urgenza che giustifica tale provvedimento deriva dal fatto che le procedure di distribuzione delle risorse sono in corso di svolgimento, che le anticipazioni per il 2022 sono in corso di erogazione e che pertanto sussiste un gravissimo nocumento per la ricorrente che sarebbe esclusa da vitali contribuzioni per la sopravvivenza e lo svolgimento delle attività come ampiamente dimostrato nella relazione redatta e versata in atti

**P.Q.M.**

si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale, previo accoglimento dell'istanza di adozione delle misure cautelari ritenute più congrue alle peculiarità della vicenda contenziosa, voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, l'ammissione al contributo triennale FUS, secondo quelli che sono i motivi di ricorso o comunque voglia ordinare il riesame del programma/progetto presentato dalla ricorrente. Con vittoria di spese e di compensi professionali e attribuzioni ai procuratori antistatati.

Si dichiara che per la presente controversia ha valore indeterminabile ed è dovuto un contributo unificato di Euro 650,00.

Roma, 5 settembre 2022

Avv. Giuseppe Sartorio

Avv. Antonio Lamarte